

## ALLEGATO A

<b>Titolo</b>	<b>CRITERI PER LA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPREDITORIALITA’ IN RISPOSTA ALLA CRISI DA COVID 19</b>
<b>Finalità</b>	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell’economia lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, promuovono una misura finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde del commercio, terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori e l’autoimprenditorialità quale opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
<b>R.A. PRS XI Lgs.</b>	Econ.14.01.44 “Sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno allo start up d’impresa”
<b>Soggetti beneficiari</b>	<p>Possono accedere le MPMI (secondo la definizione di cui all’ Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) del commercio (inclusi i pubblici esercizi), terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori <u>che aprono una nuova attività (sede legale e operativa) in Lombardia dopo la data di approvazione della presente Deliberazione.</u></p> <p>I codici ateco saranno individuati nel bando attuativo dei presenti criteri.</p> <p>Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.</p> <p>I beneficiari inoltre devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– essere in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese ed essere attive;</li><li>– per le nuove imprese artigiane essere iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio;</li><li>– avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (la verifica sarà effettuata d'ufficio in fase di erogazione).</li> </ul> <p>Per nuova impresa si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante dall'attribuzione del codice fiscale/partita iva da parte dell'Agenzia delle Entrate e non derivante da trasformazione di impresa esistente. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti.</p> <p>I dati relativa alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.</p> <p>Alla misura non potranno accedere le imprese costituite in forma cooperativa per le quali sono già attive altre misure di agevolazione.</p>
<b>Dotazione finanziaria</b>	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 4.000.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia.
<b>Fonte di finanziamento</b>	<p>Euro 4.000.000,00 a carico di Regione Lombardia come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.872.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.01.104.8348 del bilancio 2021</li> <li>- 128.000,00 in conto corrente sul capitolo 14.02.104.8349 del bilancio 2021</li> <li>- 500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.02.203.7682 del bilancio 2021</li> <li>- 1.500.000,00 in conto capitale sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2021</li> </ul> <p>€ 2.000.000,00 in conto corrente sono a copertura delle voci di spesa a), b), f), g), h), i) di cui al successivo punto Spese Ammissibili ed € 2.000.000,00 in conto capitale esclusivamente a copertura delle voci di spesa c), d), e) di cui al successivo punto Spese Ammissibili.</p>
<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno 5.000,00 euro, e comunque nel limite massimo di 10.000,00 euro.

	<p>Ogni impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.</p> <p>In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p>
<p><b>Regime di aiuto</b></p>	<p>I contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;</li> <li>- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto.</li> </ul> <p>Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;</li> <li>- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;</li> <li>- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Spese Ammissibili</b></p>	<p>Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa <u>sostenute e quietanzate dopo la data di approvazione della presente Deliberazione e fino alla data di presentazione della domanda di contributo.</u></p> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa:</p> <p>a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal</p>

notaio/consulente);

b) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti:

1. marketing e comunicazione;
2. logistica;
3. produzione;
4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
5. contrattualistica;
6. contabilità e fiscalità;

c) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, anche finalizzati alla sicurezza, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e le relative opere murarie strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta;

d) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 50% della spesa totale di progetto;

e) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);

f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità e relative spese per consulenze specialistiche;

g) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;

h) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);

i) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura massima del 7% delle spese di cui ai precedenti punti (da a a h).

Le spese presentate devono essere pariteticamente suddivise tra spese di natura corrente [lettere a), b), f), g), h), i)] e spese di natura capitale [lettere c), d), e)] stante che il contributo regionale è fino al 50% delle spese ammissibili suddiviso

	<p>pariteticamente tra corrente e capitale, nei limiti delle disponibilità finanziarie delle risorse in corrente e in capitale. In caso di esaurimento delle risorse di natura capitale o corrente saranno riconosciute solo le spese ammissibili relative alla tipologia di risorse ancora disponibili.</p>
<p><b>Tipologia della procedura</b></p>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a dicembre 2021 secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo, così da consentire alle imprese richiedenti di espletare gli adempimenti amministrativi per l'avvio dell'attività di impresa, nonché per sostenere e quietanzare le spese prima della presentazione della domanda.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello" a rendicontazione</u> secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo nel mese di dicembre 2021.</p> <p>Saranno accolte domande in overbooking per il 50% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.</p>
<p><b>Istruttoria e valutazione</b></p>	<p>Le domande devono essere trasmesse attraverso il sito <a href="http://webtelemaco.infocamere.it">http://webtelemaco.infocamere.it</a></p> <p>L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa e effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li> </ul>

- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione;
- correttezza dei giustificativi di spesa.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. coerenza con le finalità della misura;
2. presenza di soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro dopo il primo marzo 2020;
3. interventi per la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione.

Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.

Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti, hanno priorità nell'accesso ai contributi e saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.

Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla scadenza per la presentazione delle domande comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).

Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo nel mese di dicembre 2021 e comunque entro la data di chiusura dello sportello per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.

<p><b>Soggetto Gestore</b></p>	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;</li> <li>- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;</li> <li>- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;</li> <li>- effettuare (ove necessario) l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;</li> <li>- realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</li> <li>- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.</li> </ul> <p>Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.</p> <p>Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino ad un ulteriore 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando</p>
--------------------------------	--



	<p>entro il 31 gennaio 2022, una seconda relazione intermedia entro 31 marzo 2022 e una relazione finale, entro il 30 giugno 2022, sullo stato conclusivo delle attività.</p> <p>Unioncamere Lombardia, in qualità di responsabile del procedimento, adotterà i necessari provvedimenti in caso di mancato rispetto di uno o più degli obblighi a carico dei beneficiari previsti nel bando attuativo della presente deliberazione.</p>
<b>Modalità di erogazione dell'agevolazione</b>	<p>Il contributo a fondo perduto, erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata, rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19 e, pertanto, non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p>